



REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Art. 1 – Principi

Il Liceo Newton, con il presente Regolamento, s’impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti (Legge 11 Novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 1995, legge 16 Gennaio 2003 n. 3).

Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell’interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti della scuola, sancito in generale dall’art. 137 del Trattato di Nizza, dall’art. 32 della Costituzione e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

La scuola, inoltre, coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto il presente Regolamento è redatto anche con finalità educative e si prefigge di:

- prevenire l’abitudine al fumo
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
- promuovere iniziative informative/educative sul tema
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori e istituzioni obiettivi, strategie e azioni d’informazione e sensibilizzazione

Art. 2- Locali soggetti al divieto di fumo

È stabilito il divieto assoluto di fumo in tutti i locali dell’Istituto e della succursale.

Tale divieto è esteso anche al cortile e a tutte le aree all’aperto di pertinenza del liceo.

Nei locali interni sono apposti cartelli con l’indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l’indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

Art. 3- Soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto

Il Dirigente scolastico individua con proprio provvedimento i responsabili preposti all’applicazione del divieto di fumo, in attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995. Gli incarichi sono attribuiti al personale operativamente più presente e a contatto con il pubblico nelle varie articolazioni delle strutture.

È compito dei responsabili:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile nei luoghi ove vige il divieto
- vigilare sull’osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle utilizzando gli appositi moduli di contestazione
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare

In presenza di eventuali difficoltà nell’applicazione delle norme antifumo, i Responsabili possono chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri.

Le disposizioni di legge e del presente Regolamento devono essere altresì attuate dai concessionari di servizi a favore del Liceo Newton (fornitori, esperti, etc) e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà della scuola.

Art. 4- Sanzioni

Così come stabilito dall’art. 7 della L. 584/1975, come modificato dall’art. 52, comma 20, della L. 28/12/2001 n. 448, e dall’art. 10 L. 689/1991, come modificato dall’art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a

€ 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 1000.

A norma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, è possibile il pagamento, con effetto liberatorio, della somma pari a € 55,00 (corrispondente al doppio del minimo in quanto più favorevole rispetto alla terza parte del massimo della sanzione), oltre alle spese di notificazione (qualora il verbale venga spedito per raccomandata). Superati i 60 giorni sarà inviata tutta la documentazione al Prefetto.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – Liceo Newton Chivasso)

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria della scuola.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni. Per gli studenti che non rispettino il divieto, oltre a comminare la sanzione pecuniaria e il provvedimento disciplinare, che consisterà in una sanzione disciplinare scritta, il D.S. informerà la famiglia.

Art. 5- Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 3 procedono all'accertamento della violazione e alla redazione in duplice copia del relativo verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

I moduli di contestazione saranno tenuti, a disposizione del personale preposto all'applicazione del divieto, presso la segreteria della scuola.

In mancanza di contestazione personale, gli estremi della violazione debbono essere notificati all'interessato entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante Raccomandata A/R. Se il trasgressore è minorenne la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria potestà.

I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di riferire al D.S. con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, che procederà alla notifica alla Prefettura di Torino, così come previsto dall'art. 17 della L. 689/1991.

Art. 6- Rapporti con la Prefettura

La materia in oggetto è sottoposta alla vigilanza della Prefettura di Torino con la quale la scuola mantiene rapporti di costante informazione.

Art. 7 – Sigarette elettroniche

L'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 Settembre 2012 riporta:

“Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanità, reso nella seduta del 19 gennaio 2011, nel quale è rappresentato che allo stato mancano le conoscenze relative agli effetti sulla salute umana dei componenti organici e dei prodotti per la vaporizzazione utilizzati nella maggior parte dei sistemi elettronici, alternativi al fumo di sigaretta;

Dato atto che nel predetto parere il Consiglio Superiore di Sanità ha precisato che allo stato mancano studi che dimostrino l'effettiva efficacia e sicurezza di detti dispositivi nel favorire la cessazione dell'abitudine al fumo, nonché evidenze scientifiche che ESCLUDANO, a causa del loro utilizzo, l'insorgere di possibili effetti che inducano il mantenimento della dipendenza da nicotina o PROMUOVANO L'AVVIO E LA TRANSIZIONE AL FUMO DI SIGARETTE; Dato atto che nel predetto parere il Consiglio Superiore di Sanità ha raccomandato «in attesa di disporre di evidenze sulle tematiche sopracitate, l'adozione di MISURE ANALOGHE A QUELLE PREVISTE PER IL CONTROLLO DEL FUMO DI TABACCO, in particolare di quelle per i soggetti minori di anni 16»;

Preso atto che sono presenti nel mercato nazionale articoli di tale fattispecie, venduti come sigarette elettroniche o inalatori di nicotina, nelle diverse denominazioni commerciali; Considerato che **NON SI PUÒ ESCLUDERE L'ESISTENZA DI UN RISCHIO** che i sopraindicati sistemi elettronici **INDUCANO LA DIPENDENZA DA NICOTINA NEI SOGGETTI MINORI** ai quali questi articoli sono liberamente venduti, promuovendo contemporaneamente il successivo avvio e transizione al fumo di sigaretta;

Ritenuto che, in attesa di poter disporre delle risultanze degli approfondimenti scientifici affidati all'Istituto Superiore di Sanità, ricorrano i presupposti di necessità per adottare urgenti misure cautelative a tutela della salute dei minori, vietando per un periodo di sei mesi la vendita ai minori di anni 16 delle sigarette elettroniche con presenza di nicotina”

Ciò premesso, in attesa di poter disporre di conoscenze più approfondite sugli effetti della sigaretta elettronica sulla salute umana, si ritiene che in ambito scolastico sia doveroso attenersi alla raccomandazione del Consiglio Superiore di Sanità (seduta del 19 gennaio 2011), che prevede nei confronti dell'uso delle sigarette elettroniche **“L'ADOZIONE DI MISURE ANALOGHE A QUELLE PREVISTE PER IL CONTROLLO DEL FUMO DI TABACCO”**, ossia di vietare nei locali scolastici anche l'uso delle stesse in attesa di disposizioni legislative più precise.

Tale divieto è esteso anche al cortile e a tutte le aree all'aperto di pertinenza del liceo.

Art. 8- Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Delibera n. 43 del Consiglio d'Istituto del 4 febbraio 2013.

Revisione con delibera n. 107 del Consiglio d'Istituto del 20 novembre 2013